



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 10 febbraio 2000

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'art.9, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali" in cui si dispone che quest'ultima è sede di discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, nonché la lettera c) del medesimo comma ove si prevede che la Conferenza Stato - città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al predetto comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente delegato;

VISTO l'art.3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ove si dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni e consorzi nonché dagli altri organismi di diritto pubblico;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 2 febbraio 2000 presso l'ufficio di Segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, del Dipartimento affari giuridici e legislativi, dell'ANCI e dell'UPI, sono state avanzate dai rappresentanti delle autonomie locali alcune proposte di modifica al testo dello schema di decreto in esame, che il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici si è riservato di valutare;

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, nel corso dell'odierna seduta hanno presentato proposte di emendamenti al testo dello schema di decreto ministeriale in oggetto, riportate nell'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente parere;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 9 comma 6, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, con gli emendamenti indicati nel documento allegato.

IL PRESIDENTE

Il Segretario





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA



Unione
nazionale
comuni comuni
enti
montani

Punto 2 all'Odg della Conferenza Stato Città

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DECRETO MINISTERIALE RECANTE IL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 5, DELLA LEGGE 11.2.1994, N. 109

L'ANCI, l'UPI e l'UNCEM propongono i seguenti emendamenti da apportare al testo in oggetto.

- Art. 7 La comunicazione agli Enti da effettuarsi ad ogni SAL è un ulteriore aggravio che si aggiunge alle numerose comunicazioni ad Autorità previste dalla legge. Si chiede di eliminare l'obbligo previsto dall'art.7 c. 2, lasciandolo solo per l'inizio e la fine dei lavori.
- Art.12 Nell'ambito dell' "1/5 d'obbligo" è prevista l'applicazione alla sola diminuzione di lavori e non anche l'aumento, non come variante ma come lavori aggiuntivi. Tale possibilità è peraltro prevista dall'art. 344 All. F non abrogato dal Regolamento (lo era anche da art. 14 Capitolato 1962). Si chiede quindi la previsione dell' 1/5 d'obbligo anche in aumento.



17 FEB. 2000